

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione



**Comune di Finale
Ligure**

Provincia di Savona

Numero progressivo **48**

OGGETTO

Adesione alla Rottamazione quinquies – Art. 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025 n. 199 e Art. 10 quinquies, DL 38 del 27/03/2026, convertito con modifiche nella Legge n. 88 del 22/05/2026 per le entrate tributarie gestite dalla Società in house Servizi di Riviera S.p.A. (ex Finale Ambiente S.p.A.).

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciannove** del mese di **Giugno** alle ore 19:30 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	BERLANGIERI ANGELO	X	
2	FIRPO MAURA	X	
3	DI MAURO LUCIANA	X	
4	LUZI UMBERTO	X	
5	SERICANO VALTER	X	
6	CALCAGNO ANDREA		X
7	TESTA GIUSEPPE	X	
8	FOLCO PAOLO	X	
9	BATTAGLIERI LUCA	X	
10	STRACCI EMILIANO	X	
11	DORIGO MARIA VITTORIA		X
12	BRUZZO MARCO	X	
13	GUZZI ANDREA	X	
14	GEREMIA MARINELLA		X
15	BRICHETTO CLARA		X
16	MONTANARO FRANCESCO	X	
17	SIMONETTI SIMONA	X	

Totale componenti: Presenti: 13 Assenti: 4

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Sabina Desiderato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Testa assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

N. 48

OGGETTO: Adesione alla Rottamazione quinquies – Art. 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025 n. 199 e Art. 10 quinquies, DL 38 del 27/03/2026, convertito con modifiche nella Legge n. 88 del 22/05/2026 per le entrate tributarie gestite dalla Società in house Servizi di Riviera S.p.A. (ex Finale Ambiente S.p.A.).

"OMISSIS"

Durante la discussione esce il Consigliere Simona SIMONETTI (ore 21,10)
Sono presenti nel corso della discussione e della votazione il Sig. Sindaco e n. 11 Consiglieri comunali.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- l'articolo 10-quinquies del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito nella legge 22 maggio 2026 n. 88 ha esteso alle regioni ed enti locali la facoltà di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199/2025, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- l'art. 10-quinquies del DL 38 /2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 199/2025, che risultano applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- **comma 82**, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- **comma 87**, ove è previsto che: "nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima

o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”;

- **comma 89**, il quale stabilisce che: “ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”;
- **comma 90**, dove si prevede che: “le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;
- **comma 91**, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- **comma 93**, il quale stabilisce che: “il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;
- **comma 94**, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- **comma 95**, ove si prevede che: “la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;

- **comma 96**, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- **comma 98**, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- **commi 99 e 100**, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- **comma 101**, ove si stabilisce che: "a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento";

EVIDENZIATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione (ora Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), del DL 38/2026, convertito nella L. 88/2026, dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

DATO ATTO CHE l'art. 10 *quinquies* del DL 38/2026 convertito nella Legge 88/2026, consente ai comuni l'estensione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 con le seguenti deroghe:

- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 95, della Legge 199/2025 che dispone che la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 10-quinquies del DL 38/2026, al comma 2, dispone che:
 - *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026.”;*
 - *i provvedimenti di adesione alla definizione agevolata adottati dagli Enti locali, “.....In deroga all'articolo 13, commi 15, 15ter, 15quater e 15 quinquies del DL 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28/09/1998 n. 360, all'art. 14, comma 8, del Dlgs 14/03/2011 n. 23 e all'art.1, comma 767 della L. 27/12/2019 n.160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”*
- l'articolo 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori

che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

DATO ATTO:

- che il Comune di Finale Ligure controlla oggi direttamente il 99,10% del capitale sociale di "Servizi di Riviera S.p.a." ex Finale Ambiente S.p.a. su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, per espressa disposizione dello Statuto della Società;
- il rapporto di servizio tra il Comune di Finale Ligure e la Soc. Servizi di Riviera S.p.a. riguarda una pluralità di servizi, tra cui il servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 77 del 25/9/2018 con la quale è stato esteso anche alla società in house di cui sopra la facoltà di poter utilizzare il ruolo quale strumento di riscossione coattiva relativamente alla TARI affidandone le attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

RILEVATO

- che sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, i carichi iscritti a ruolo relativamente alla TARI nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, dei quali risulta ancora un residuo da riscuotere per l'importo di complessivi € 249.642,23 relativo allo di imposta 2014;
- che nel rendiconto dell'anno 2025 non risultano conservati i residui attivi relativamente all'anno 2014 in quanto a seguito dell'entrata in vigore dei principi contabili di cui al Dlgs 118/2011, parte dei crediti di dubbia e difficile esazione iscritti in bilancio dal oltre tre anni e non riscossi, sono stati stralciati dal bilancio ed iscritti nello Stato Patrimoniale;

CONSIDERATO che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, con conseguente risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso, oltre ad eventuali spese di giudizio in caso di soccombenza;
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori;

RITENUTO pertanto, di deliberare, ai sensi dell'art. 10 quinquies del DL 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30/12/2025 n. 199, così come integrata dal citato art. 10 quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 4/12/2025, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 319/2025, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 20/3/2026 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ed allegato al presente provvedimento;

SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del 15/6/2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dai Dirigenti titolari delle *entrate coinvolte*, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente dell'Area III;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 11 Consiglieri presenti (Maura FIRPO, Luciana DI MAURO, Umberto LUZI, Valter SERICANO, Giuseppe TESTA, Paolo FOLCO, Luca BATTAGLIERI, Emiliano STRACCI, Marco BRUZZO, Andrea GUZZI e Francesco MONTANARO)

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di dare atto che tutto quanto riportato nelle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-*quinquies*, del DL 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modifiche dalla Legge 22/05/2026 n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in

carichi affidati all'agente della riscossione – Agenzia delle Entrate Riscossione – nel periodo dall'1/1/2000 al 31/12/2023, disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30/12/2025, n. 199.

3. Di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione.
4. Di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026.
5. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.
6. Di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 11 Consiglieri presenti (Maura FIRPO, Luciana DI MAURO, Umberto LUZI, Valter SERICANO, Giuseppe TESTA, Paolo FOLCO, Luca BATTAGLIERI, Emiliano STRACCI, Marco BRUZZO, Andrea GUZZI e Francesco MONTANARO)

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile"

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sabina Desiderato

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Giuseppe Testa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

